

GLOSSARIO DI ALCUNI TERMINI USATI NELLA PUBBLICAZIONE

Altre forme giuridiche (A.F.)

Tipologia che raccoglie tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da quelle che rientrano nei seguenti raggruppamenti:

- ditta individuale
- società di persone
- società di capitale

Il raggruppamento delle "altre forme" conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici. A titolo di orientamento per il lettore, le tipologie più numerose sono:

- società cooperative in genere e, in particolare, società cooperative a responsabilità limitata (la tipologia più numerosa in assoluto)
- consorzio
- consorzio con attività esterna
- società consortile
- società consortile per azioni o a responsabilità limitata
- società costituita in base a leggi di altro Stato

Cariche e qualifiche

Nell'ambito di un'impresa (e unità locale) le persone possono assumere determinate qualifiche (socio, socio amministratore, ecc.) o possono essere nominate a determinate cariche (presidente, consigliere delegato, ecc.). Una persona può essere titolare di più cariche e qualifiche. Nel corso del tempo qualifiche e cariche possono essere confermate, modificate o cessate. Ai fini di Movimprese le cariche sono state suddivise nelle seguenti tipologie:

- titolari
- soci
- amministratori
- altre cariche

Causale di cessazione

Codice attestante la motivazione che ha indotto l'imprenditore o la CCIAA a cancellare una impresa. Esempi di causale di cessazione sono:

- ritiro dagli affari
- trasferimento in altra provincia
- scioglimento
- cessazione d'ufficio

Cessazioni (variabile di flusso)

Il numero di cessazioni (imprese cessate) nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce a tutte le posizioni che nel periodo considerato hanno cessato l'attività. Da un punto di vista logico si considera cessata una impresa se per essa esiste un evento di cessazione, ovvero se risulta significativo almeno uno dei seguenti

dati:

- causale di cessazione
- data denuncia di cessazione
- data cessazione ("data effetto")

Pertanto il conteggio delle cessazioni in un determinato periodo è indipendente dalla data di cessazione: una impresa può rientrare fra le cessate del trimestre/semestre/anno anche se presenta una data cessazione che non appartiene al periodo in esame.

Codice importanza

Una impresa può svolgere più attività distinte, a ciascuna delle quali è associato un codice attività. Ogni codice attività è sempre identificato da un codice importanza per distinguere, tra le varie attività, quelle primarie e quelle secondarie. Nella presente pubblicazione la rilevazione viene condotta sui seguenti codici:

P: attività principale per il Registro delle Imprese (R.I.)

A: attività principale per il R.I. e l'Albo Artigiani (A.A.)

B: attività principale per il R.I. e secondaria per l'A.A.

I: attività prevalente di impresa per il Registro delle Imprese (generalmente attribuito a sedi non produttive con una o più unità locali operative)

Il criterio di "dominanza" è il seguente: $I > P > A > B$, per cui se una impresa svolge una certa attività considerata principale per il Registro delle Imprese (P) e, contemporaneamente, svolge un'altra attività principale anche per l'Albo degli Artigiani (A), si assume che l'impresa svolga solo un'attività principale per il Registro delle Imprese. Se il codice importanza non assume i valori sopra indicati si attribuisce all'impresa il valore "non classificato".

Codice attività economica ATECO 8

Il codice attività economica è composto da un minimo di una ad un massimo di otto cifre: le prime quattro cifre si riferiscono alla codifica ISTAT ATECO 81 (in ordine: ramo, classe, sottoclasse e - qualora prevista - categoria); le ultime quattro cifre si riferiscono ad un'ulteriore codifica Unioncamere. La voce "non classificate" comprende le ditte prive del codice importanza.

Codice attività economica ATECORD 91

A partire dal 1993 il Registro delle Imprese ha adottato ufficialmente la classificazione ATECORD 91, a sei cifre. Tale classificazione è coerente con la classificazione statistica ATECO 91, a cinque cifre, adottata dall'ISTAT e con quella del Ministero delle Finanze. Il codice di attività economica è di tipo alfanumerico e si ripartisce in sezioni (1 lettera), sottosezioni (2 lettere), divisioni (due cifre), gruppi (tre cifre), classi (quattro cifre), categorie (cinque cifre) e sottocategorie (sei cifre). La voce "non classificate" comprende le imprese prive del codice importanza.

**Codice attività economica
ATECORI 2002**

AtecoRI 2002 è la nuova classificazione delle attività economiche in uso presso i Registri Imprese tenuti dalle 103 Camere di Commercio italiane. Tale classificazione ha sostituito, a partire da gennaio 2004, la precedente classificazione AtecoRD 91. Al pari di AtecoRD 91, la nuova classificazione ha esteso, dove necessario, da cinque a sei cifre i codici della classificazione Ateco 2002 dell'ISTAT ed è coerente con quella adottata dal Ministero delle Finanze. Le varie attività economiche sono raggruppate in sezioni (1 lettera), sottosezioni (2 lettere), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sottocategorie (6 cifre).

Coltivatore diretto

Il coltivatore diretto appartiene, per il Codice Civile, alla categoria dei piccoli imprenditori e può essere definito come colui che esercita l'attività di coltivazione del fondo, in modo professionale e organizzato (in tal senso è "imprenditore"), prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (in tal senso è un "piccolo" imprenditore).

Il regolamento di attuazione (DPR del 7 dicembre 1995 n. 581), nel definire le modalità di istituzione del Registro delle Imprese, ha espressamente indicato la collocazione dei coltivatori diretti nella sezione speciale.

Data la rilevanza numerica e sociale della categoria, Movimprese presenta in modo distinto i dati relativi ai coltivatori diretti.

Data aggiornamento

Data di registrazione di una o più modifiche sulle informazioni riportate nella banca dati.

Data caricamento

Data di registrazione negli archivi del Registro delle Imprese di una nuova ditta.

Data cessazione

Data a decorrere dalla quale l'impresa ha effettivamente cessato l'attività (viene anche denominata data effetto cessazione).

Data denuncia cessazione

Data di dichiarazione, presso la CCIAA di competenza, dell'avvenuta cessazione dell'impresa.

Data inizio attività

Data di dichiarazione, presso la CCIAA di competenza, dell'avvenuto inizio dell'attività dell'impresa (nel caso di una società). Se un'impresa non presenta tale dichiarazione, essa viene considerata inattiva. È comunque importante segnalare che le CCIAA adottano prassi diverse nell'evidenziare lo stato di inattività nei Registri camerali: talune CCIAA attribuiscono alle imprese la classificazione dell'attività economica da esse svolta solo dopo la presentazione della

dichiarazione di inizio attività; altre CCIAA dopo un certo periodo di tempo dall'iscrizione procedono ad accertamenti d'ufficio e/o classificano l'impresa in base agli elementi disponibili (oggetto sociale) segnalando la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività.

**Data iscrizione
al Registro delle Imprese**

Data nella quale le informazioni prescritte dalla legge per l'iscrizione al Registro, vengono inserite nella memoria informatica del Registro delle Imprese.

Ditta

La denominazione del soggetto economico iscritto al vecchio Registro Ditte.

**Ditta individuale
(D.I.)**

Dizione usata nel trattamento statistico dei dati da cui trae origine Movimprese. La persistenza della dizione "Ditta individuale" sottolinea la continuità dei dati forniti dall'attuale Registro delle Imprese con quelli forniti dal precedente Registro Ditte.

Sotto "Ditta individuale" o D.I. si raccolgono le due tipologie di imprese (non di capitale) di cui è titolare una persona fisica: l'impresa familiare (poche decine di unità) e l'impresa individuale (al cui interno si colloca la quasi totalità dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, dei piccoli imprenditori non coltivatori diretti e degli artigiani).

Età

La data di nascita delle persone con carica viene determinata dal valore assunto dalla variabile ad essa relativa, presente nella banca dati; nel caso in cui il valore non sia significativo l'informazione viene derivata dal codice fiscale.

Forma giuridica

Si intende la tipologia giuridica assunta dall'impresa:

- ditta individuale ("D.I.")
- società di persone ("S.P.")
- società di capitale ("S.C.")
- altre forme ("A.F.")

Genere

Viene considerato il valore della variabile corrispondente contenuto nella banca dati, ovvero "M" per gli uomini ed "F" per le donne; nel caso di genere non precisato o non indicato, il dato viene ricavato analizzando il codice fiscale.

Imprenditore agricolo

In base al codice civile (collegando all'art. 2082 l'art. 2135) è

imprenditore agricolo colui che (art. 2082) "esercita professionalmente un'attività economica organizzata" (art. 2135) "diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse".

La legge istitutiva del Registro delle Imprese (legge del 29 dicembre 1993, n. 580), al comma 4 dell'art. 8, ha previsto l'obbligo dell'iscrizione degli imprenditori agricoli nella sezione speciale.

Impresa

È l'attività economica svolta da un soggetto (individuale o collettivo) - l'imprenditore - che l'esercita in maniera professionale e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Nel Registro delle Imprese, un'impresa, anche se ha sedi secondarie e/o unità locali, viene iscritta solamente nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio in cui è situata la sede principale dell'impresa stessa. Nel vecchio Registro Ditte, in casi analoghi, si sarebbe avuta l'iscrizione di una ditta nella Camera di Commercio di ogni provincia in cui l'impresa avesse aperto sedi secondarie e/o unità locali. Ai fini di Movimprese, peraltro, non si verificavano duplicazioni, perché tale impresa veniva considerata come un'unica realtà e veniva attribuita al Registro Ditte della Camera di Commercio in cui era iscritta la sede principale.

Impresa artigiana

Ai fini del Registro delle Imprese, l'impresa artigiana si definisce, in modo formale, come l'impresa iscritta nell'apposito Albo Provinciale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Infatti tale legge dà una definizione diversa e più ampia di quella prevista dal Codice Civile che colloca l'impresa artigiana nell'ambito della piccola impresa.

Le imprese che risultino iscritte negli Albi Provinciali previsti dalla legge sono, per definizione, artigiane - anche se possono adottare diverse forme giuridiche, accanto a quella più frequente di impresa individuale: ad esempio, quella abbastanza frequente di società in nome collettivo - e, in base alla legge istitutiva del Registro delle Imprese, vengono "annotate" nella sezione speciale.

Impresa attiva

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto.

Impresa cessata

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha comunicato la cessazione dell'attività.

Impresa inattiva

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che non esercita l'attività. In alcuni casi si verifica una presenza considerevole di imprese che risultano inattive per il Registro, ma che effettivamente non lo sono; fenomeno questo, particolarmente rilevante nel Registro delle

Imprese di Roma.

**Impresa individuale
(D.I.)**

Impresa di cui è titolare una persona fisica (imprenditore).

Impresa in fallimento

Impresa iscritta al Registro delle Imprese avente una procedura concorsuale fallimentare non revocata, ovvero avente in atto uno dei seguenti procedimenti:

- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- concordato preventivo
- concordato fallimentare

Impresa in liquidazione

Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta ad una procedura di liquidazione non revocata, che può essere:

- liquidazione giudiziaria (quando lo scioglimento è stato deliberato dal Giudice)
- liquidazione volontaria (quando lo scioglimento è volontario)

Impresa non classificata

Impresa priva del codice importanza relativo all'attività economica da essa svolta.

Impresa operativa

Sinonimo di impresa attiva.

Impresa registrata

Ai fini di Movimprese si definisce registrata una impresa presente in archivio e non cessata, indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita).

Impresa sospesa

Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso l'attività; sono incluse le disposizioni dell'autorità amministrativa (sanitaria, di Pubblica Sicurezza, di polizia locale) e giudiziaria. Sono escluse invece le sospensioni di attività di breve periodo e quelle concernenti attività stagionali.

**Iscrizioni
(variabile di flusso)**

Il numero di iscrizioni nell'arco del trimestre/semestre/anno si riferisce al conteggio di tutte le operazioni di iscrizione effettuate nel periodo considerato.

Numero Registro Ditte Numero di iscrizione al Registro che consentiva di individuare in maniera univoca una ditta all'interno della CCIAA.

Persona con carica Nel Registro delle Imprese ogni impresa deve avere almeno una persona che ricopra una carica idonea a rappresentarla, in modo conforme alla struttura dell'impresa. Ad esempio, per la ditta individuale la persona è il titolare.

Piccolo imprenditore Al di là delle definizioni contenute nell'art. 2083 del Codice Civile (per il quale è piccolo imprenditore l'artigiano, il coltivatore diretto, il piccolo commerciante e, comunque, chi svolge un'attività economica "prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia") e al di là di diverse definizioni originate dalla legge fallimentare o dalla legislazione speciale, stando alla nuova modulistica per il Registro delle Imprese, "è piccolo imprenditore, colui che esercita, in modo abituale, un'attività organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, in cui il lavoro proprio e dei componenti della famiglia che collaborano nell'attività è preponderante sul capitale investito e sugli altri fattori produttivi, compreso il lavoro prestato da terzi. In particolare è tale l'attività organizzata, per la quale il titolare sopporta ogni rischio economico, e nel cui esercizio la gestione e la cura dei rapporti con i terzi sono svolti esclusivamente dall'imprenditore e dai familiari che collaborano con lui".
La legge istitutiva del Registro delle Imprese (legge del 29 dicembre 1993, n. 580), al comma 4 dell'art. 8, ha previsto l'obbligo dell'iscrizione dei piccoli imprenditori nella sezione speciale.

Procedure concorsuali Gli imprenditori (imprese individuali e società) che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, e che siano in stato di insolvenza possono essere assoggettati a:

- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- amministrazione controllata
- amministrazione straordinaria
- concordato preventivo

È da tener presente che il Tribunale comunica d'ufficio alla CCIAA tutte le procedure concorsuali.

Registro Ditte (R.D.) Il Registro Ditte era il Registro tenuto, fino alla data della piena entrata in vigore del Registro delle Imprese (27 gennaio 1997), dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA). A tale registro erano tenute ad iscriversi tutte le imprese italiane, quale che fosse la loro forma giuridica o la loro dimensione (ad

esclusione delle società semplici e delle imprese agricole individuali, coltivatori diretti e piccoli imprenditori agricoli non coltivatori diretti).

In seguito al processo di informatizzazione (il Registro Ditte era in origine e rimaneva giuridicamente un registro cartaceo), dei Registri Ditte e alle modalità di tale informatizzazione (caratterizzata dall'adozione di standard comuni di registrazione, dalla costruzione di banche dati interconnesse e dalla gestione telematica delle stesse), i vari Registri Ditte provinciali si configuravano, di fatto, come un unico Registro Ditte in grado di rappresentare una vera e propria "Anagrafe" economica nazionale.

Registro Imprese (R.I.)

Il Registro delle Imprese, previsto dal Codice Civile del 1942 è stato costituito - con la legge n. 580 del 29 dicembre 1993, che prevedeva il riordino delle Camere di Commercio - come un registro informatico, gestito dalle Camere di Commercio, retto da un Conservatore (un dirigente della Camera di Commercio) e posto sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Tutti i soggetti che svolgono un'attività economica sono tenuti all'iscrizione nel Registro o ad essere annotati nella sezione speciale di esso.

Il R.I. si articola in una sezione ordinaria, in una sezione speciale e nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).

Data la natura informatica del R.I. (dettata dalle tecnologie ormai ampiamente diffuse e suggerita dall'esperienza maturata nella gestione del Registro Ditte), l'iscrizione genera le previste conseguenze legali (es.: esistenza giuridica dell'impresa iscritta; opponibilità ai terzi delle informazioni depositate presso il R.I.), nel momento stesso in cui le prescritte informazioni vengono inserite nella memoria dei sistemi informativi in cui si articola il R.I.

Da tale momento, per le caratteristiche proprie di tali sistemi, le informazioni diventano anche fruibili per via telematica da chiunque abbia interesse a conoscerle.

L'obbligatorietà dell'iscrizione (come delle successive denunce di variazione o il successivo deposito di atti e documenti) e la fruibilità per via telematica dei dati contenuti nel R.I. sono stabilite dalla legge nell'interesse generale, che è quello di favorire la trasparenza dei mercati e la fiducia nei rapporti economici.

REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative)

La porzione del Registro delle Imprese che raccoglie (comma 8, lettera d) dell'art. 8 della legge 1993/580) le notizie "di carattere economico, statistico e amministrativo" e che, con tali notizie, integra gli spazi della pubblicità legale - coperti dal Registro delle Imprese, segnatamente dalla sezione ordinaria - recuperando di fatto (e, in prospettiva, ampliandolo) il patrimonio informativo contenuto nel vecchio Registro Ditte tenuto dalle Camere di Commercio.

Sede dell'impresa

Il REA risulta pertanto destinato a soddisfare le esigenze informative, sia della Pubblica Amministrazione, sia degli operatori privati, rendendo disponibile una serie di elementi (una parte dei quali è offerta periodicamente da Movimprese), idonei a far alcune caratteristiche strutturali del mercato e del sistema imprenditoriale.

Luogo dove l'impresa ha la sede legale. Nel contesto del Registro Imprese si possono avere:

- sede in provincia (la sede legale è ubicata nella provincia di competenza della CCIAA - Registro Imprese - consultata)
- sede fuori provincia (nel R.I. della CCIAA consultata è iscritta una unità locale di impresa la cui sede legale è ubicata in provincia diversa)

Sezione ordinaria (del R.I.)

La sezione del R.I. cui devono obbligatoriamente iscriversi tutte le imprese (comprese quelle estere con sede secondaria od oggetto principale d'impresa in Italia o gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale), ad esclusione dei piccoli imprenditori, degli imprenditori agricoli, delle società semplici e degli artigiani.

L'iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti legali: costitutivi e di opponibilità ai terzi delle informazioni iscritte nel R.I.

Sezione speciale (del R.I.)

Sezione del R.I. destinata all'iscrizione delle seguenti categorie di imprese o di imprenditori:

- imprenditori agricoli
- piccoli imprenditori
- società semplici
- imprese artigiane

L'iscrizione alla sezione speciale genera effetti diversi da quelli generati dalla iscrizione alla sezione ordinaria. In particolare essa non genera effetti costitutivi, ma effetti dichiarativi e di certificazione anagrafica, ovvero non produce effetti di pubblicità legale (quindi non fa nascere la presunzione - *de jure* - di notorietà delle informazioni iscritte nel R.I.), ma effetti di pubblicità notizia (si configura cioè come negligente il comportamento di chi non ha acquisito le informazioni iscritte).

Società di capitale

Nella presente pubblicazione sono considerate società di capitale:

- società per azioni
- società a responsabilità limitata
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata con unico socio

Società di persona

Nella presente pubblicazione sono considerate società di persone:

- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società di fatto
- società semplice
- comunione ereditaria
- società irregolare

Società semplice

La società semplice è una società nella quale la forma del contratto costitutivo è libera, che non ha per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale o industriale (è relativamente diffusa nel settore agricolo e, in alcune regioni - in Piemonte in particolare - nella gestione di patrimoni immobiliari familiari) e nella quale l'autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio sociale da quello dei singoli soci) è imperfetta.

Stato di attività dell'Impresa

Un'impresa può assumere i seguenti stati di attività:

- inattiva
- attiva
- sospesa
- liquidata
- fallita
- cessata

Stato di attività dell'unità locale

Un'unità locale può assumere i seguenti stati di attività:

- attiva
- cessata

Si definisce un'unità locale attiva se non è cessata e se anche l'impresa a cui essa si riferisce risulta attiva. L'unità locale di un'impresa che sia iscritta al Registro delle Imprese e che abbia cessato l'intera attività viene definita unità locale cessata.

Unità locale (U.L.)

Le imprese possono essere istituite ed operare in unico luogo, ovvero in luoghi diversi mediante varie unità locali. Le varie unità locali, create nella stessa o in diverse province, assumono rilevanza giuridica diversa a seconda delle funzioni che vengono loro attribuite dall'imprenditore. In pratica gli operatori economici adottano liberamente varie definizioni: filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino, negozio, ecc..

Secondo la definizione ISTAT (ai fini del Censimento), unità locale è l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. L'ISTAT distingue poi fra unità locale operativa ed amministrativa.

Secondo il Codice Civile un'unità locale può essere considerata "sede secondaria" della ditta, soltanto se è organizzata con una "rappresentanza stabile" e prevista dall'atto costitutivo o da una sua modificazione.

Nel Registro delle Imprese l'unità locale potrà essere ubicata nella provincia della CCIAA (unità locale in provincia) oppure in altra provincia (unità locale fuori provincia).

Variazioni (variabile di flusso)

Nel corso di un trimestre/semestre/anno si possono verificare per una ditta alcune "variazioni" che non danno luogo a cessazione e/o re-iscrizione della medesima, ma che possono modificare la consistenza delle ditte con sede nella provincia considerata, a livello di rami di attività economica e/o di forma giuridica. Le variazioni oggetto del nostro studio riguardano:

a) Stato di attività: un'impresa erroneamente dichiarata cessata può ritornare attiva (in tal senso si parla di variazione dello stato di attività). Solo in questo caso specifico si conteggia la variazione avvenuta nel trimestre, nel semestre o nell'anno.

b) Forma giuridica: un'impresa può passare da una forma giuridica ad un'altra continuando la propria attività sotto una nuova veste (si parla di "trasformazione").

Tale evento non comporta quindi l'estinzione della società esistente e la creazione di un nuovo soggetto, ma soltanto la modificazione dell'atto costitutivo. È però inammissibile la trasformazione di una ditta individuale in una società e viceversa. Per cui se il titolare di un'impresa individuale vuole associare nella sua attività una o più persone, l'impresa individuale deve cessare in quanto è stata conferita in una società, la quale dovrà denunciare la propria costituzione.

c) Attività economica esercitata: nel caso in cui un'impresa modifichi la propria attività esercitata, essa dovrà provvedere a dichiarare la nuova attività con il relativo codice importanza.

d) Cancellazione dal R.I.: nei rari casi di errata iscrizione (ad es. una S.p.A. che risultasse erroneamente iscritta solo o anche nella sezione speciale come piccolo imprenditore) l'ufficio che ha la gestione del R.I. provvede ad effettuare la cancellazione delle posizioni in questione.

e) Trasferimento della sede legale dell'impresa presso la CCIAA nella cui circoscrizione territoriale siano già istituite sedi secondarie od unità locali. È il caso di imprese con sede fuori provincia che trasferiscono la propria sede nella provincia considerata oppure, viceversa, è il caso delle imprese con sede in provincia che trasferiscono la propria sede fuori della provincia considerata.

